



Raccomandazione del Consiglio sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione

Traduzione non ufficiale

**Strumenti giuridici
dell'OCSE**

Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Contesto introduttivo

La Raccomandazione sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione (di seguito la "Raccomandazione") è stata adottata dal Consiglio OCSE in data 11 dicembre 2019 su proposta del Comitato per la concorrenza. Tale Raccomandazione modifica, consolida e sostituisce la raccomandazione del 1979 sulla politica della concorrenza in relazione ai settori esentati o regolamentati [[OECD/LEGAL/0181](#)] e la raccomandazione del 2009 sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione [[OECD/LEGAL/0376](#)]. La Raccomandazione chiede agli Aderenti di identificare le politiche pubbliche esistenti o proposte che limitano indebitamente la concorrenza e di rivederle adottando alternative maggiormente pro-concorrenziali. Raccomanda inoltre agli Aderenti di stabilire meccanismi istituzionali per svolgere tali revisioni.

Gli standard dell'OCSE sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione: le Raccomandazioni del 1979 e del 2009

Una concorrenza più intensa contribuisce a una maggiore produttività e crescita economica, e a ridurre le disuguaglianze. In molte giurisdizioni, tuttavia, leggi, regolamenti o altre barriere imposte dal governo o altre pubbliche autorità limitano indebitamente le attività di mercato. Un passo importante per eliminare queste restrizioni è la "valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione", ossia la valutazione delle politiche pubbliche al fine di individuare quelle che limitano indebitamente la concorrenza e la conseguente elaborazione di politiche alternative volte a perseguire i medesimi obiettivi, con minor pregiudizio alla concorrenza. Nel 1979, il Consiglio dell'OCSE ha adottato la Raccomandazione sulla politica di concorrenza in relazione ai settori esentati o regolamentati. In tale raccomandazione si esortavano gli Aderenti a esaminare periodicamente la necessità di alcune norme regolamentari e relative esenzioni dal diritto della concorrenza e, ove possibile, a fare maggiore affidamento sulla concorrenza e sull'applicazione di leggi contro pratiche commerciali restrittive.

A trent'anni di distanza, la Raccomandazione del 2009 sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione è andata oltre, chiedendo agli Aderenti di stabilire meccanismi istituzionali per intraprendere tali revisioni. Al fine di supportarne la sua implementazione, il Comitato per la concorrenza ha prodotto un Manuale dell'OCSE per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione ([OECD Competition Assessment Toolkit](#)). Il manuale supporta gli Aderenti nell'eliminazione delle barriere alla concorrenza attraverso una metodologia che permette di individuare le restrizioni non necessarie alle attività commerciali e nello sviluppo di misure alternative e meno restrittive della concorrenza che pur permettono di raggiungere gli obiettivi di politica pubblica preposti. Nel 2014, l'OCSE ha condotto un'analisi dell'implementazione della Raccomandazione del 2009 da parte degli Aderenti. Tale analisi ha dimostrato come la raccomandazione e il suo manuale abbiano avuto un successo significativo nel promuovere procedure di valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione.

Le motivazioni sottostanti la Raccomandazione del 2019

Nell'ambito del riesame della definizione degli standard a livello OCSE avviato dal Segretario Generale nel 2016 per rafforzare e rivedere tutti gli strumenti dell'OCSE, il Comitato per la concorrenza ha convenuto di consolidare le Raccomandazioni del 1979 e del 2009 in un unico strumento. In particolare, il Comitato per la concorrenza ha ritenuto che la Raccomandazione del 2009 fosse più completa e aggiornata della Raccomandazione del 1979 e ha osservato che, sebbene non si concentrasse sulle esenzioni settoriali dal diritto della concorrenza, le metodologie proposte erano tuttavia pertinenti per esaminare l'impatto di tali esenzioni.

Il Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione a supporto dell'implementazione

L'implementazione della Raccomandazione sarà supportata dal Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione (Competition Assessment Toolkit), che presenta opzioni e buone pratiche per rimuovere le barriere alla concorrenza sulla base delle esperienze degli Aderenti.

Inoltre, l'OCSE continuerà il lavoro analitico relativo alla Raccomandazione, attraverso tavole rotonde, audizioni, seminari e conferenze.

Per maggiori informazioni si prega di consultare:

<https://www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationoncompetitionassessment.htm>

Contatto: DAFCOMPContact@oecd.org.

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5, lettera b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

VISTO l'accordo raggiunto nella riunione del Consiglio a livello ministeriale del 1997 relativo al fatto che le restrizioni alla concorrenza sono spesso gravose e inefficaci a promuovere interessi di natura generale e che dunque dovrebbero essere evitate [C/MIN(97)10];

VISTE le Raccomandazioni del Consiglio sulla politica della concorrenza in relazione ai settori esentati o regolamentati [OECD/LEGAL/0181] e sulla valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione [OECD/LEGAL/376], che questa Raccomandazione sostituisce;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio sulla politica e governance regolatoria [C(2012)37], che richiama i governi all'analisi delle proposte di nuove regolamentazioni, come delle regolamentazioni già in vigore, con riferimento agli aspetti concorrenziali;

RICONOSCENDO che la concorrenza promuove l'efficienza, contribuendo ad assicurare che beni e servizi offerti ai consumatori corrispondano il più possibile alle loro preferenze, producendo benefici in termini di prezzi inferiori, migliore qualità, maggiore innovazione e produttività;

RICONOSCENDO che una maggiore produttività è essenziale per la crescita economica e l'aumento dell'occupazione;

RICONOSCENDO che le politiche pubbliche servono una serie di obiettivi commerciali, sociali, sanitari, di sicurezza, ambientali e di altra natura;

RICONOSCENDO che, talvolta, le politiche pubbliche possono indebitamente restringere la concorrenza;

RICONOSCENDO che tali indebite restrizioni possono verificarsi in maniera non intenzionale anche nei casi in cui le politiche pubbliche in questione non sono incentrate sulla regolamentazione economica e non intendono incidere in alcun modo sulla concorrenza;

RICONOSCENDO che le politiche pubbliche che restringono indebitamente la concorrenza spesso possono essere riformate al fine di promuovere la concorrenza sul mercato, raggiungendo al contempo gli obiettivi di interesse generale prefissati;

RICONOSCENDO che la regolamentazione e le riforme dei settori regolamentati solitamente richiedono una valutazione dettagliata dei loro probabili effetti sulla concorrenza;

RICONOSCENDO che, a parità di altre condizioni, le politiche pubbliche con un pregiudizio inferiore per la concorrenza dovrebbero essere preferite a politiche con un maggiore danno per la concorrenza, a condizione che raggiungano gli obiettivi di interesse generale prefissati;

CONSTATANDO che diversi Paesi già effettuano una valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione; e

CONSTATANDO che l'OCSE e diversi Paesi membri dell'OCSE hanno sviluppato dei manuali per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione;

I. CONVIENE che ai fini della presente Raccomandazione siano usate le seguenti definizioni:

- l'espressione "politiche pubbliche" indica le regolamentazioni, le norme e la legislazione.

- l'espressione "restringere indebitamente la concorrenza" indica che restrizioni alla concorrenza necessarie per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale sono più gravose del necessario, tenendo conto delle alternative praticabili e del loro costo.
- l'espressione "operatori di mercato" indica le attività commerciali, gli individui o le imprese pubbliche impegnate nella fornitura o vendita di beni o servizi.
- l'espressione "autorità di concorrenza" indica le istituzioni pubbliche, comprese le autorità della concorrenza nazionali, incaricate di tutelare, promuovere e migliorare la concorrenza sui mercati.
- l'espressione "procedure concorrenziali per il mercato" indica le procedure di gara organizzate dal governo per l'attribuzione del diritto di fornitura in un determinato mercato o per l'utilizzo, per un periodo di tempo definito, di una risorsa pubblica limitata.
- l'espressione "valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione" indica l'analisi degli effetti concorrenziali delle politiche pubbliche, incluso l'esame di politiche alternative e meno restrittive della concorrenza. I principi della valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione sono rilevanti a tutti i livelli di governo.

II RACCOMANDA quanto segue ai Paesi membri e ai Paesi non membri che hanno aderito alla Raccomandazione (di seguito gli "Aderenti"):

A. L'identificazione di politiche pubbliche esistenti o proposte che restringono indebitamente la concorrenza

1. I governi dovrebbero introdurre un adeguato processo per l'identificazione di politiche pubbliche, esistenti o proposte, che indebitamente restringono la concorrenza e dovrebbero sviluppare criteri specifici e trasparenti per valutarne l'impatto concorrenziale, inclusa l'elaborazione di strumenti di screening.
2. Nella valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione, i governi dovrebbero prestare particolare attenzione a politiche che limitano:
 - i) il numero e la varietà degli operatori di mercato;
 - ii) le iniziative che gli operatori di mercato possono intraprendere;
 - iii) gli incentivi agli operatori di mercato ad operare in modo concorrenziale;
 - iv) le scelte e le informazioni disponibili ai consumatori.
3. I governi dovrebbero garantire che le eccezioni alle norme poste a tutela della concorrenza non siano più ampie di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico preposti e che queste eccezioni siano interpretate in modo restrittivo. Le eccezioni dovrebbero valere soltanto per quelle attività economiche necessarie a raggiungere l'obiettivo di politica pubblica dichiarato. Questo principio implica inoltre che qualunque nuova eccezione debba essere definita per un periodo di tempo limitato, tipicamente includendo una data di decadenza, in modo che nessuna eccezione resti in vigore al di là del tempo necessario per il perseguimento dell'obiettivo dichiarato.
4. Le politiche pubbliche dovrebbero essere soggette alla valutazione dell'impatto concorrenziale anche quando perseguono l'obiettivo di promuovere risultati concorrenziali e specialmente quando esse:

- i) istituiscono o modificano un ente regolatorio o un regime regolamentare (ad esempio, la valutazione può assicurare che, tra le altre cose, vi sia un'adeguata separazione tra il regolatore e il settore oggetto di regolamentazione);
- ii) introducono una regolamentazione relativa a prezzi o all'accesso al mercato (ad esempio, la valutazione può assicurare che non esistano altre modalità di intervento ragionevoli e meno restrittive della concorrenza);
- iii) riformano i monopoli di operatori già presenti sul mercato (ad esempio, la valutazione può assicurare che le riforme raggiungano in concreto i preposti obiettivi pro-concorrenziali);
- iv) introducono processi concorrenziali per il mercato (ad esempio, la valutazione può assicurare che le procedure di gara forniscano gli incentivi per operare efficientemente a beneficio dei consumatori);
- v) prevedono eccezioni alle norme poste a tutela della concorrenza in funzione di un obiettivo specifico (ad esempio, la valutazione può assicurare che ciascuna eccezione sia assolutamente necessaria per raggiungere gli obiettivi di politica pubblica dichiarati).

B. Revisione delle politiche pubbliche che restringono indebitamente la concorrenza

1. I governi dovrebbero introdurre una procedura adeguata per la revisione delle politiche pubbliche esistenti e proposte che restringono indebitamente la concorrenza, e sviluppare dei criteri specifici e trasparenti per la valutazione di alternative adeguate.
2. I governi dovrebbero adottare l'alternativa maggiormente pro-concorrenziale, coerentemente con gli obiettivi di interesse generale perseguiti, e dovrebbero tenere conto dei benefici e dei costi di attuazione.

C. Assetto istituzionale

1. La valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione dovrebbe essere integrata nell'analisi delle politiche pubbliche nel modo più efficiente ed efficace, compatibilmente con le limitazioni istituzionali e le risorse disponibili.
2. Le autorità di concorrenza o i funzionari pubblici con competenze in materia di concorrenza dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione dell'impatto concorrenziale della regolamentazione.
3. La valutazione dell'impatto concorrenziale delle politiche pubbliche proposte dovrebbe essere integrata in una fase iniziale del loro processo di formulazione.

III. INVITA il Segretario Generale e gli Aderenti a diffondere questa Raccomandazione, in particolare all'interno della comunità antitrust e di comunità relative ad altre politiche pubbliche rilevanti.

IV. INVITA i non Aderenti a tenere debitamente conto di questa Raccomandazione e aderirvi.

V. INCARICA il Comitato per la concorrenza di:

- a) servire come forum di discussione per la condivisione delle esperienze maturate in relazione all'applicazione della presente Raccomandazione;
- b) presentare un rapporto al Consiglio entro cinque anni dalla sua adozione e in seguito almeno ogni dieci anni.